

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2857**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BUCCIERO e MAGNALBÒ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2004**

—————

Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale contratto di lavoro di natura privatistica per la dirigenza delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ha mortificato l'opera del singolo dirigente, mercanteggiando il suo rapporto di lavoro con l'autorità politica del momento. Pronta, quest'ultima, a concedere sempre di più ai «servitori» che si adeguano al suo volere, più che all'interesse generale del Paese.

La cupidigia politica, negli anni passati, si è spinta ben oltre, fino ad ipotecare lo stesso futuro della pubblica amministrazione, se è vero, come è vero, ciò che è accaduto recentemente, quando, agli «sgoccioli» della passata legislatura, il Governo si è immediatamente apprestato alla nomina di vertici della pubblica amministrazione di suo gradimento, ipotecando così le scelte di competenza dell'attuale Governo.

Il presente disegno di legge, pertanto nasce dall'esigenza di realizzare una sostanziale riforma dell'attuale rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, stabilendone il passaggio dal regime privatistico, cui è attualmente assoggettato, ad una autonoma disciplina di diritto pubblico nell'interesse dell'esclusivo perseguimento del buon andamento della Pubblica amministrazione.

La *ratio* del provvedimento va ricercata nella oggettiva considerazione che nel settore statale la dirigenza cosiddetta privatizzata interessa soltanto circa 4.500 dirigenti a fronte di un numero complessivo di circa 80.000 unità, comprendente anche il personale della carriera diplomatica e prefettizia, magistrati, docenti universitari, personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

I dirigenti privatizzati interessati, costituiscono appena il 6 per cento di tutta la dirigenza statale. Questi, inoltre, sono gli unici dirigenti a subire lo *spoils system* e ad essere assoggettati a contratti individuali a termine, oltre a sopportare i gravosi impegni collegati al loro *status* di datori di lavoro. Tale condizione mina l'efficienza dell'attività dei dirigenti, non consentendo una pianificazione del lavoro a medio e lungo termine, giungendo a mortificarne la dignità.

Obiettivo primario di questo disegno di legge, dunque, è quello di garantire il perseguimento *in toto* dei fini individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche alla luce dei principi recati dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, in materia di riordino della dirigenza dello Stato, eliminando le succitate cause di disagio che incidono negativamente sulla efficienza della Pubblica Amministrazione.

La nuova normativa, infatti, consentirebbe alla dirigenza statale di tornare ad essere indipendente, imparziale e produttiva al massimo grado, operando con serenità per il pubblico interesse, nei termini voluti dalla Costituzione. Questo Parlamento darebbe così una giusta risposta anche ai problemi dell'autonomia della dirigenza pubblica, in nome di quella giustizia perequativa che non deve mai soccombere alla prepotenza dei poteri forti.

Il presente disegno di legge, inoltre, prevede il ripristino della qualifica di dirigente superiore per quei pochi dirigenti di seconda fascia che tale qualifica già rivestivano prima dell'avvento del ruolo dirigenziale unico. Ciò in quanto alcuni dei predetti dirigenti, che a tale posizione erano arrivati previo il superamento di dure prove concorsuali, si sono visti scavalcati da dirigenti a loro di molto po-

sposti nel vecchio «ruolo» di anzianità di ciascuna amministrazione, i quali, in taluni casi, hanno attinto incarichi di rilievo, e relative remunerazioni, senza aver dovuto affrontare impegnative selezioni.

Allo scopo di ricomporre tale iniqua situazione, il disegno di legge tende - anche alla luce della restituzione del ruolo dirigenziale alle singole amministrazioni (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) - non solo a ripristinare la qualifica di dirigente superiore, ma ad attribuire ai titolari di detta qualifica la retribuzione di posizione nella misura massima prevista per i dirigenti di seconda fascia inseriti nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza.

La norma proposta non contempla aggravii a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli oneri finanziari eventualmente derivanti

dall'approvazione dei seguenti emendamenti non potrebbero comunque superare gli appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle compatibilità economiche generali definite dal bilancio pluriennale dello Stato.

Infine, il presente disegno di legge istituisce il Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in analogia al Consiglio Superiore della magistratura; il Consiglio avrà sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e tutelerà i diritti e gli interessi della dirigenza pubblica statale. Anche in questo caso viene riaffermato il principio che la copertura delle spese per il funzionamento di tale organismo deve essere ricercata negli ordinari stanziamenti di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Trasformazione del rapporto d'impiego dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato)*

1. Il rapporto di impiego del personale dirigente dipendente dalle amministrazioni dello Stato è assoggettato al regime di diritto pubblico previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 2.

*(Delega al Governo per la redazione del decreto legislativo di attuazione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria, inteso a disciplinare l'istituzione dell'autonomo comparto di contrattazione del personale dirigente delle amministrazioni dello Stato, nel quale verranno anche determinati i contenuti del rapporto di pubblico impiego, le materie oggetto di contrattazione, l'istituzione e le modalità di svolgimento della contrattazione integrativa, nonché il procedimento negoziale il cui accordo conclusivo dovrà essere recepito con decreto del Presidente della Repubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi prevedendo:

a) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa e tecnica;

b) la definizione del sistema delle responsabilità in ordine alla gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, assicurando l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici di cui il dirigente di primo e di secondo livello sia titolare con provvedimento dell'autorità politica o equiparata;

c) la verifica dei risultati conseguiti, anche per un periodo di tempo superiore all'anno, dal dirigente di primo e di secondo livello, con esclusione di quelli in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, fondandola sull'effettiva verifica della produttività gestionale e sulla qualità dei prodotti e dei servizi resi all'utenza, individuando sistemi di controllo di gestione differenziati in relazione alle dimensioni organizzative delle istituzioni e alla tipologia degli incarichi conferiti;

d) l'accesso alla dirigenza di primo e secondo livello normalmente per concorso pubblico, riservato al personale in possesso di adeguati requisiti professionali e attitudinali, istituendo figure di vertice con distinte responsabilità gestionali-organizzative;

e) il conferimento di incarichi dirigenziali di primo e di secondo livello ad estranei all'amministrazione nell'ambito dell'aliquota di massima del dieci per cento del ruolo di ciascuna amministrazione statale anche ad ordinamento autonomo, compresi gli enti pubblici nazionali, nonché nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione dei decisori politici, la cui durata in servizio non può superare la permanenza dell'autorità politica o equiparata conferente;

f) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti nonché la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione nel caso che sia accertato, a seguito di procedura che preveda il contraddittorio della parte interessata, il mancato conseguimento degli obiettivi formulati nel piano esecutivo di gestione annuale o pluriennale;

g) la definizione biennale del trattamento economico, presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri, secondo procedure di contrattazione cui partecipano le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentativo sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni.

2. Lo schema di decreto legislativo, di cui al comma 1, verrà trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere delle competenti Commissioni da pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Nel caso che le suddette Commissioni non esprimano il proprio parere entro i termini previsti, il decreto dovrà comunque essere emanato.

### Art. 3.

#### *(Ripristino della qualifica di dirigente superiore)*

1. Per i dirigenti di seconda fascia dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i quali alla data dell'istituzione del ruolo unico dirigenziale di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 erano titolari della qualifica di dirigente superiore, viene ripristinata la qualifica stessa.

2. Ai dirigenti superiori di cui al comma 1 viene riconosciuta la posizione nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza, di cui all'articolo 23 del sopra richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, loro spettante in forza della nuova qualifica rivestita. Ai medesimi viene, altresì, corrisposta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la retribuzione di posizione nella misura massima prevista per la seconda fascia dirigenziale.

3. Ai fini della nomina a dirigente di prima fascia, ai dirigenti superiori di cui al comma 1 è assegnato il cinquanta per cento

dell'intera riserva attribuita ai dirigenti di seconda fascia.

Art. 4.

*(Istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituito il Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, volto a stabilire un coordinamento nell'azione della dirigenza pubblica ed a tutelare i diritti e gli interessi della categoria.

2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per la funzione pubblica o dal Sottosegretario di Stato da questi delegato.

3. I dirigenti di prima e seconda fascia, compresi quelli collocati a riposo di età non superiore ai settantacinque anni, partecipano nel numero e secondo le modalità di elezione stabilite con decreto del Ministro per la funzione pubblica; il decreto determina anche le modalità di funzionamento del Consiglio.

4. Il Ministro della funzione pubblica può nominare, presso la segreteria tecnica del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, esperti di riconosciuta competenza nella materia della gestione delle risorse umane. L'istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

